

ACCORDO CONTRATTUALE

tra Azienda USL Toscana Centro e “Centro di recupero e riabilitazione funzionale Ass.C.A. ONLUS” per l’acquisizione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di recupero e riabilitazione funzionale per persone adulte con disabilità psichica da cerebrolesioni acquisite per l’ambito territoriale di Firenze – durata dell’Accordo dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2026

VISTI:

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) 8-ter “*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*”
 - b) 8-quater “*Accreditamento istituzionale*”
 - c) 8-quinques “*Accordi contrattuali*”
- all’interno dei quali si prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*”;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;*
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020*”;
- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “*Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 –*

2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;

- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73 del 09.10.2019 al Focus n.3 “*Dedicato alla Salute Mentale*”, in continuità con i precedenti Piani prevede “*la garanzia di una risposta tempestiva ai bisogni degli utenti a partire dall’esordio, superando attraverso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato PTRI il paradigma della “stabilizzazione clinica”;*”;

PRESO ATTO:

- che con delibera del Direttore Generale n. 683 del 10/06/2025 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per prestazioni ambulatoriali e domiciliari di recupero e riabilitazione funzionale per le persone adulte con disabilità psichica da cerebrolesioni acquisite dell’ambito territoriale di Firenze*” è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione prestazioni ambulatoriali e domiciliari di recupero e riabilitazione funzionale per persone adulte con disabilità psichica da cerebrolesioni acquisite (ex art. 26 L. n. 833/1978) per l’ambito territoriale di Firenze, validità dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2026, con possibilità di proroga di 12 mesi, per il tetto massimo complessivo di € 60.000,00 per l’anno 2025, e di € 120.000,00 per l’anno 2026;
- che, successivamente, con delibera D.G. n. 901 del 07/08/2025, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 14/07/2025, la struttura “Centro di recupero e Riabilitazione funzionale Ass.C.A. ONLUS” è stata individuata come soggetto idoneo con il quale sottoscrivere l’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 8-quinques del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per le prestazioni di cui al suddetto avviso, per l’ambito territoriale di Firenze, presso la sede operativa ubicata in Lungarno Soderini n. 1 – Firenze, per la quale il centro è in possesso di Autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze e Decreto Dirigenziale di Accreditamento rilasciato da Regione Toscana n. 27954 del 18/12/2024, per il tetto massimo complessivo di € 60.000,00 per l’anno 2025, e di € 120.000,00 per l’anno 2026;

TANTO PREMESSO

TRA

l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata “**Azienda**”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 901 del 07/08/2025,

E

CENTRO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE ASS.C.A. - ONLUS, di seguito denominata “**Associazione**”, P.I./C.F. 94129180488 con sede legale in Firenze Via Gran Bretagna n. 6, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa Beatrice Marsella, domiciliata per la carica presso la sede dell’Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari di recupero e riabilitazione funzionale per persone adulte con disabilità psichica propriamente detta ed estensivamente intesa, quale esito di grave cerebrolesione acquisita per l'ambito territoriale di Firenze.

Le prestazioni sono destinate a utenti adulti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro in carico alla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite.

L'onere di prestazioni rese ad utenti non residenti nell'Azienda USL Toscana Centro graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito, alla quale dovrà essere trasmesso a cura dell'Associazione regolare fattura.

La tipologia delle prestazioni e le tariffe applicate ex D.G.R.T. n. 1476/2018 sono le seguenti:

- prestazioni ambulatoriali complesse adulti € 54,25
- prestazioni ambulatoriali altro € 44,90
- prestazioni domiciliari adulti € 56,59

Non saranno riconosciute ulteriori o diverse tariffe rispetto a quelle sopra indicate, salvo eventuali modifiche regionali successive che daranno luogo all'aggiornamento delle stesse, se e ove previsto.

Il tetto finanziario massimo complessivo è pari a:

- € 60.000,00 per l'anno 2025;
- € 120.000,00 per l'anno 2026;

durata dell'Accordo dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2026 con possibilità di proroga di n. 12 mesi.

Non saranno riconosciute ulteriori costi per ore/prestazioni aggiuntive, se non comprese nel totale massimo annuo assegnato, autorizzate esclusivamente dai Referenti professionali della presente convenzione, così come descritte nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale – P.T.R.I.

Le prestazioni domiciliari saranno autorizzate e previste solo nel caso in cui sarà necessario recarsi al domicilio del paziente per motivi psicoeducativi all'interno di un PTRI (Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale) redatto per prestazioni ambulatoriali.

Le prestazioni potrebbero essere effettuate, previa valutazione e autorizzazione da parte della competente Struttura aziendale, con modalità in "remoto" in tal caso il costo della prestazione sarà riconosciuto al 75% dell'importo stabilito dalla normativa regionale.

Il PTRI ha una durata di 6 mesi rinnovabile previa autorizzazione da parte della struttura aziendale competente.

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda. L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

ART. 3 - TIPOLOGIA ATTIVITA'

La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda le prestazioni dettagliate all'art.2, ad utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro inviati dalla struttura aziendale SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite.

L'Associazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa, è, inoltre, richiesta la presenza delle seguenti figure professionali:

- psicologo clinico;
- psicoterapeuta;
- psicologo con formazione professionale specifica per poter effettuare valutazioni neuropsicologiche.

L'Associazione si impegna ad assicurare le prestazioni elencate nell'art. 2, dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI (Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale) predisposto in accordo con la struttura ASL TC competente, o validato dalla ASL TC se redatto dall'Associazione.

Nel PTRI dovranno essere descritti diagnosi tipologia degli interventi, numero di prestazioni da erogare e verifiche.

Sulla base del PTRI dovranno essere garantite prestazioni ambulatoriale e/o domiciliari per valutazioni neuropsicologiche, riabilitazione cognitiva individualizzata (anche con sistema informatizzato e neurotecnologia – software e strumentazioni – di psicofisiologia applicata), interventi psico-socio-educativi, accompagnamento al reinserimento socio-lavorativo, supporto psicologico ad utenti con esiti di grave cerebrolesioni e loro familiari o care/givers, focus groups multidisciplinari settimanali (GOM) presso le sedi della ASLTC (anche in VDC se necessario).

L'Associazione, per l'attività ambulatoriale, garantisce l'apertura del centro per almeno n. 5 giorni la settimana.

ART. 4. MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale e nel Progetto Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite.

Il Progetto di trattamento è condiviso con i familiari e dagli specialisti aziendali, unitamente ai professionisti dell'Associazione.

Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto.

L'Associazione si impegna ad iniziare il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione a PTRI.

L'accesso all'Associazione avverrà secondo la seguente procedura:

- l'utente viene preso in carico dalla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite, viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica.

Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti dell'Associazione e dalla famiglia.

L'Associazione accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa, provvede alla refertazione delle prestazioni per la SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite e, come da indicazioni dell'Azienda, si occupa della rendicontazione delle prestazioni, della registrazione dei dati di attività su specifico programma web e l'invio dei dati alla Regione Toscana.

L'Associazione assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

L'Associazione si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite.

Periodicamente, la SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite verifica lo stato di attuazione del PTRI e predisponde eventuali modifiche al trattamento e alla sua durata.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

L'Associazione si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.

L'Associazione è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 6 – TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate nel periodo di durata del presente accordo contrattuale sono definite all'art.2.

L'Associazione accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.2, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e ss.mm.ii.

Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l'Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all'art.76 "*Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private*" e l'attivazione dell'ammissione all'Associazione è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico aziendale.

ART. 7 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'Associazione dovrà trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese al Direttore della SOSD Centro Cerebrolesioni Acquisite, quale Responsabile professionale del presente atto per l'Azienda, i rendiconti delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il rendiconto mensile dovrà:

- riportare l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di inizio trattamento e la data di fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo, ultimo comma.

I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione e certificati dal Direttore Sanitario dell'Associazione qualora l'Azienda ne faccia richiesta.

I report riconosciuti sono quelli inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.8.

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà ai Responsabili professionali del contratto i quali verificheranno la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo.

I rendiconti devono essere inviati dall'Associazione entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

L'Associazione dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Infine secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà comunicato all'Associazione, a cura dell'Azienda, non appena l'Accordo sarà perfezionato.

L'Associazione si impegna a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata provvederà, purché sia stato rispettato dall'Associazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell'Associazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che l'Associazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

L'Associazione si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere

disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

L'Associazione si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.

ART. 9 – ELENCO DEL PERSONALE

L'Associazione comunicherà al 31 gennaio di ogni anno, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato, l'elenco del personale che opera all'interno dell'Associazione con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di collaborazione, fatto salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario.

In tale elenco sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione.

Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco sarà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. L'elenco dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

L'Associazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003, e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

ART. 10 – INCOMPATIBILITA'

L'Associazione prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

L'Associazione, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

L'Associazione si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Associazione.

ART. 11 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno dell'Associazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei

dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto all'Associazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi l'Associazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali dell'Associazione sono a carico dell'Associazione che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 12 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte dell'Associazione.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Associazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo l'Associazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto all'Associazione, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi della Delibera ANAC n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Centro si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

Secondo quanto disposto dalla Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023, e ss.mm.ii., le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà comunicato alla struttura successivamente alla firma del presente accordo; non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche /note di debito che non riportino il suddetto codice CIG.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Centro risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio l'Associazione ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Associazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Associazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Associazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la

convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora l'Associazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Associazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 addebitabile a responsabilità dell'Associazione;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà dell'Associazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 e la Delibera DG n. 250/2020 visibili sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato A.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A, al contratto tra Azienda e l'Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto

svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Associazione si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale dell'Associazione o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, l'Associazione dovrà essere dotata di idonea copertura per la responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda, con idoneo massimale, copertura da mantenere per almeno 10 anni.

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 20 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dalla data dell'ultima firma digitale apposta al 31/12/2026.

Alla scadenza del 31/12/2026, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile una proroga di massimo 12 mesi, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART 21 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, da parte degli specialisti SOSD Centro cerebrolesioni acquisite, per la predisposizione/verifica dei PTIRI di cui all'art. 3 del presente accordo contrattuale.

Il Direttore della SOSD Centro cerebrolesioni acquisite definisce modalità per assicurare all'Associazione il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 22 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per la gestione amministrativa;
- il Direttore della SOSD Centro cerebrolesioni acquisite per gli aspetti tecnico-professionali;
- Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale

ART. 23 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione che consta di n. 14 pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso, le spese sono poste a carico dell'Associazione. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto 01/09 /2025

p. Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi

p. Centro di recupero e riabilitazione funzionale Ass.C.A. ONLUS
il legale Rappresentante
Dott.ssa Beatrice Marsella

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005